

Sentenza: 19 novembre 2019, n. 291

Materia: Caccia; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Parametri invocati: Articolo 117, comma secondo, lettera s), Costituzione; articoli 5, comma 5, 12, commi 5 e 12-bis, e 21, comma 1, lettere e) ed f), legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come norme interposte

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Articolo 15, comma 1, lettere j), m) e q), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018)

Esito:

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 15, co. 1, lett. j), della l.r. Lombardia n. 17/2018, nella parte in cui sostituisce le parole "dopo gli abbattimenti accertati" con l'espressione "dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero" nell'articolo 22, comma 7, della legge regionale della Lombardia 16 agosto 1993, n. 26;
2. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, co. 1, lett. m), della l.r. Lombardia n. 17/2018;
3. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, co. 1, lett. q), l.r. Lombardia n. 17/2018

Estensore nota: Federica Romeo

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettere j), m) e q), della Regione Lombardia 4 dicembre 2018, n. 17 "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018", in riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, per invasione della sfera di competenza esclusiva del legislatore nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in relazione agli articoli 5, comma 5, 12, commi 5 e 12-bis, 21, comma 1, lettere e) ed f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La prima norma impugnata dal ricorrente è l'art. 15, co. 1, lett. j), l.r. Lombardia n. 17/2018 che apporta delle modifiche alle prescrizioni di cui all'art. 22, co. 7, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), prevedendo che le annotazioni sul tesserino di caccia dei capi abbattuti devono essere effettuate dopo l'abbattimento e il recupero dell'animale. La disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 12, co. 12-bis, L. 157/1992, che impone l'annotazione subito dopo l'abbattimento, poiché la necessità di provvedere al preventivo recupero dell'animale produrrebbe la conseguenza di escludere dal conteggio i capi non recuperabili per eventi sopravvenuti

o per difficoltà logistiche. Il tesserino di caccia rilasciato obbligatoriamente ai sensi dell'art. 12, co. 12, L. 157/1992, svolge, tra l'altro, una funzione di controllo della selvaggina cacciata e permette di conoscere la consistenza numerica della fauna selvatica, necessaria a predisporre le misure di salvaguardia, soprattutto con riguardo alle specie più vulnerabili. A questo proposito, l'attendibilità dei dati appare maggiormente garantita se l'adempimento dell'annotazione dei capi abbattuti avviene subito dopo l'abbattimento e non dopo il recupero dell'animale. Per garantire tale livello di tutela dell'ecosistema, il legislatore nazionale nel 2016 ha inserito l'apposita norma di cui al comma 12-bis, dell'art. 12, L. 157/1992, inserimento indotto anche da una sollecitazione della Commissione europea nell'ambito di una procedura avviata nei confronti dell'Italia (nel caso EU Pilot 6955/14/ENVI), nell'ambito della quale era stata riscontrata l'assenza di una regolamentazione omogenea a livello nazionale che generava difficoltà nell'espletamento dei controlli da parte delle autorità competenti e inattendibilità dei dati raccolti. Le finalità di tutela sottese all'introduzione dell'art. 12, co. 12-bis, nella L. 157/1992 motivano l'inclusione della norma nell'ambito di quelle che prevedono soglie minime di protezione ambientale, pertanto non derogabili in peius (quindi fatta comunque salva la possibilità di prescrivere livelli di tutela più elevati di quelli previsti dallo Stato) nemmeno nell'esercizio della competenza regionale in materia di caccia. La Corte costituzionale ritiene che la norma censurata, subordinando le annotazioni sul tesserino ad un evento posticipato ed incerto nella sua realizzazione rispetto all'abbattimento della fauna, cioè il suo recupero, frustra la ratio sottesa alla disciplina normativa statale e abbassi lo standard minimo di protezione da essa stabilito, pertanto dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, co. 1, lett. j), l.r. Lombardia n. 17/2018 nella parte in cui sostituisce le parole "dopo gli abbattimenti accertati" con l'espressione "dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero" nell'art. 22, co. 7, della l.r. Lombardia 26/1993.

La seconda questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri attiene all'art. 15, co. 1, lett. m), della legge reg. Lombardia n. 17 del 2018, il quale prevede che la selvaggina ferita possa essere recuperata entro un raggio di duecento metri dal capanno da caccia, in attitudine di caccia e con l'uso del cane o del natante, ma con arma scarica e riposta in custodia. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s), Cost. da parte di detta norma in relazione al principio di esclusività dell'opzione di caccia, espresso dagli artt. 5, co. 5, e 12, co. 5, della richiamata L. 157/1992, per il quale il cacciatore non può esercitare la caccia in forma vagante per la stagione venatoria in corso, altrimenti incorrendo in una sanzione amministrativa e nella sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un anno. La Consulta ritiene che il recupero del capo ferito da appostamento fisso, come previsto dalla legge regionale censurata, integri un'attività neutra ai fini della tutela ambientale, poiché è previsto che avvenga ad arma scarica e riposta nella custodia, pertanto, essendo esclusa la possibilità di uccisione di capi aggiuntivi rispetto a quelli già feriti, il recupero non può essere ricondotto ad un esercizio della caccia in forma vagante ulteriore rispetto all'appostamento fisso. Di conseguenza, la norma censurata viene ricondotta al legittimo esercizio della competenza residuale delle Regioni in materia di caccia, quale disciplina delle modalità di esercizio afferenti ad essa, e la questione viene ritenuta infondata.

Infine, l'Avvocatura generale dello Stato solleva dubbi di legittimità costituzionale in merito all'art. 15, co. 1, lett. q), della legge regionale 17/2018, lamentando che la norma, imponendo di verificare le distanze delle postazioni da caccia dagli immobili destinati ad abitazione o al lavoro attraverso delle misurazioni morfologiche del terreno invece che in forma lineare, contrasterebbe con l'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 21, co. 1, lett. e) ed f), della L. 157/1992,

che prende in considerazione per la misurazione della distanza il concetto di gittata massima e non le increspature del terreno. A detta della Corte costituzionale, la questione non può essere ritenuta fondata, poiché le disposizioni di cui all'art. 21 L. 157/1992 indicate come norme interposte rispetto alla violazione della disposizione costituzionale, sono estranee alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Gli specifici divieti previsti dall'art. 21 della suddetta legge mirano a garantire la tutela di coloro che, trovandosi nei pressi del cacciatore, possono essere coinvolti dalla sua attività, hanno valenza di prevenzione e sono volte a stabilire degli standard minimi di sicurezza per l'incolumità cittadina, non per la conservazione ambientale o faunistica. Pertanto, la materia su cui ha inciso la legge regionale con l'art. 15, co. 1, lett q) è del tutto estranea a quella ambientale e perciò la questione va rigetta.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, lettera j), della legge regionale Lombardia n. 17/2018, nella parte in cui sostituisce l'espressione "dopo gli abbattimenti accertati" con "dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero" nell'art. 22, co. 7, della citata l.r. Lombardia n. 26/1993; la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, co. 1, lettera m), della stessa legge regionale, in riferimento all'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 5, co. 5, e 12, co. 5, della L. 157/1992; la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, co. 1, lett. q), in riferimento all'art. 117, co. 2, lett. s), Cost., in relazione all'art. 21, comma 1, lett. e) ed f), della L. 157/1992.